

TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL LAVORO

Art.49

Gestione del contenzioso del lavoro

Le presenti norme interne disciplinano la gestione applicativa del procedimento di contenzioso del lavoro nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dai singoli CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali vigenti nel tempo e riguardano il personale comunale assunto a tempo determinato e indeterminato.

In relazione al combinato disposto dell'art.12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art.417-bis del c.p.c. inserito dall'art.42 dello stesso Decreto Legislativo n. 80/1998, la gestione del contenzioso del personale sarà assicurata in una delle forme ivi previste.

L'Ente costituisce, pertanto, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito indicato con U.P.D.) alternativamente, in una delle modalità di seguito indicate:

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari viene costituito in forma di Organo di tipo collegiale composto da n. 3 membri secondo la seguente articolazione:
 - Segretario Generale pro-tempore, in qualità di Responsabile dell'U.P.D.;
 - Responsabile del Servizio Personale, in qualità di componente;
 - Responsabile del Servizio Affari Generali, in qualità di componente;

I componenti dell'U.P.D. vengono sostituiti nei casi di:

- a. incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti;
- b. astensione ex art. 51 del codice di procedura civile;
- c. ricusazione;
- d. casi riguardanti avvio di procedimenti disciplinari proposti da uno dei componenti l'U.P.D., per fatti inerenti il personale agli stessi formalmente assegnato al momento dei fatti contestati.

Nei casi sopra elencati, nel caso di impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, o qualora sia coinvolto nel procedimento disciplinare uno dei componenti indicati, il Sindaco dispone, con proprio decreto, la temporanea sostituzione con altro personale di adeguata competenza tra i responsabili di servizio.

L'U.P.D. viene costituito con decreto del Sindaco e resta in carica per tutta la durata del mandato sindacale.

L'ufficio Procedimenti disciplinari può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati.

La decisione finale viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'U.P.D.

Ogni attività a supporto dell'U.P.D. è svolta dal Servizio Personale.

2. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare economie di gestione, previa convenzione, può altresì prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'U.P.D. con altri Enti Locali territoriali, provvedendo ad individuare diversa composizione ed organizzazione dell'U.P.D. che, nel caso di gestione associata delle funzioni con altri Enti, sarà modificata nelle forme previste dall'atto convenzionale tra le Amministrazioni aderenti.

Art.50

Sanzioni disciplinari e responsabilità

Per le sanzioni disciplinari e responsabilità, trovano applicazione gli art.55 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., il Codice di comportamento adottato dall'Ente e i singoli CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali vigenti nel tempo.

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

La competenza per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione superiore al rimprovero verbale ricade sull'Ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito nelle modalità di cui al precedente articolo.

Per l'individuazione delle tipologie di sanzioni disciplinari, nonché per i conseguenti effetti giuridici ed economici sul rapporto di lavoro, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dai C.C.N.L. di Comparto nel tempo vigenti, nonché successive modifiche ed integrazioni.